

**CONVENZIONE
PER L'ANTICIPAZIONE DI UN SEMESTRE DI TIROCINIO
PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE**

**Il Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG e la Scuola di Giurisprudenza
dell'AlmaMater Studiorum – Università di Bologna**

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini

- **Visti** gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l'ultimo anno del corso di laurea;
- **Visto** il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (*Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*) e, in particolare, l'articolo 5 del medesimo decreto;
- **Vista** la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell'articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l'anticipazione di un semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale;
- **Vista** la Convenzione stipulata in data 05/05/2017 tra il Dipartimento e La Scuola e l'Ordine;
- **Valutato** l'opportunità di consentire di usufruire dell'anticipo del tirocinio agli studenti che hanno presentato domanda entro il 10/5/2017 e che conseguiranno la laurea nelle sessioni estiva e autunnale del 2017;

convengono quanto segue:

Articolo unico
Norma transitoria

1. Agli studenti iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree magistrali in Giurisprudenza LMG-01) istituiti presso il Dipartimento, che hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 3 della Convenzione entro il 10/5/2017 e che conseguiranno il diploma di laurea nella sessione estiva o in quella autunnale 2017 (come da calendario didattico), è consentita la possibilità dell'anticipazione del tirocinio forense per un periodo *ante lauream* inferiore ai sei mesi, purché in presenza delle condizioni previste nell'Art. 3 comma 1 della Convenzione.
2. Il numero delle udienze, a cui lo studente ammesso al tirocinio anticipato secondo il regime transitorio del presente Protocollo deve assistere, è fissato in 2 per ciascuno dei mesi di pratica anticipata effettivamente svolti. Per il restante periodo di tirocinio il numero delle udienza dovrà essere parametrato a quello ordinario.
3. Resta inteso che il tirocinio si svolgerà secondo le condizioni previste dalla predetta Convenzione, per quanto non derogate dalla presente disposizione transitoria.
4. L'efficacia della presente norma transitoria è limitata esclusivamente al 2017

Prof. Giovanni Luchetti
Direttore
Dipartimento di scienze Giuridiche

Avv. Giovanna Ollà
Presidente
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Rimini

Prof.ssa Nicoletta Sarti
Presidente
Scuola di Giurisprudenza